



PROVINCIA DI SAVONA

STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA.SV PER CONTO DEL COMUNE DI LAIGUEGLIA

Via Sormano, 12 - 17100 SAVONA
Telefono 019/83131 – Fax 019/8313269
E-mail: sua.sv@provincia.savona.it
Internet: www.provincia.savona.it
PEC: sua.sv@pec.provincia.savona.it

CONCESSIONE 407

DISCIPLINARE DI GARA

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AI SENSI DELL'ART. 45 BIS
DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE DELLA GESTIONE
DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA (S.L.A.) N. 41/d DEL
PUD PER LA STAGIONE 2025-2026**

CIG: B6AA82161E

PREMESSE.....	4
1. <u>PIATTAFORMA TELEMATICA.....</u>	5
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	
1.3. IDENTIFICAZIONE	
2. <u>DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....</u>	7
2.1. DOCUMENTI DI GARA	
2.2. CHIARIMENTI	
2.3. COMUNICAZIONI	
3. <u>OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO.....</u>	9
3.1. DURATA DEL SERVIZIO	
3.2. REVISIONE PREZZI	
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	
4. <u>SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....</u>	13
5. <u>REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....</u>	14
6. <u>REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....</u>	15
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA	
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE	
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	
7. <u>AVVALIMENTO.....</u>	17
8. <u>SUBAPPALTO.....</u>	18
9. <u>REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....</u>	18
10. <u>GARANZIE, CAUZIONI E PENALI.....</u>	19
11. <u>SOPRALLUOGO.....</u>	20
12. <u>PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....</u>	20
13. <u>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....</u>	21
13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	
14. <u>SOCCORSO ISTRUTTORIO.....</u>	26
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E <u>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</u>	27
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	
15.2 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	
15.3 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	
16. <u>OFFERTA TECNICA.....</u>	32
17. <u>OFFERTA ECONOMICA.....</u>	32
18. <u>CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....</u>	33
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	
18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	
19. <u>COMMISSIONE GIUDICATRICE.....</u>	36
20. <u>SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....</u>	37

21. <u>VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....</u>	37
22. <u>VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....</u>	37
23. <u>VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....</u>	38
24. <u>AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....</u>	39
25. <u>OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....</u>	40
26. <u>CODICE DI COMPORTAMENTO.....</u>	41
27. <u>ACCESSO AGLI ATTI.....</u>	41
28. <u>DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....</u>	41
29. <u>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....</u>	42

TABELLA RIEPILOGATIVA

Stazione Appaltante	Provincia di Savona Sede legale: Via Sormano, 12 17100 Savona (SV) C.F.: 00311260095 PEC: sua.sv@pec.provincia.savona.it sito internet: www.provincia.savona.it
Amministrazione aggiudicatrice	Comune di Laigueglia Sede legale: Via Genova 2 17053 Laigueglia (SV) C.F.: 81001590090 PEC: protocollo@postacertificata.comune.laigueglia.sv.it sito internet: https://www.comunelaigueglia.net
Tipologia della procedura	Procedura aperta ai sensi dell'art. 14, c.1, lett. a) D.Lgs. 201/2022 e degli artt. 71, 182-187 D.Lgs. 36/2023
Criterio di aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) ai sensi dell'art. 108 D.Lgs. 36/2023
Determina a contrarre	Determina n. 30/359 del 03/04/2025
Codice CIG	B6AA82161E
Oggetto della procedura di gara	Gestione della Spiaggia Libera Attrezzata Comunale di Levante (S.L.A.) n. 41/d del PUD per l'anno 2025, prorogabile al 2026
CPV principale	92332000-7 Servizi di impianti balneari
Importo posto a base di gara su cui effettuare offerta economica al rialzo	a) importo negoziabile a base di gara – canone concessione : € 8.000,00 per anno oltre IVA, di cui b) costi della sicurezza pari ad € 0,00 TOTALE = € 8.000,00 oltre IVA (2025)
Importo previsto per eventuale rinnovo	€ 8.000,00 oltre IVA (2026)
Canone complessivo della concessione	€ 16.000,00 oltre IVA (2025+2026)

Importo complessivo degli incassi presunti	€ 207.938,86 (anno 2025-2026), di cui: a) incassi presunti per il 2025: € 104.428,28 b) incassi presunti per il 2026: € 103.510,58
Termine ultimo per le offerte	16/05/2025 h. 08:00
Prima sessione apertura busta amministrativa	16/05/2025 h. 09:00
Luogo di esecuzione del contratto	Comune di Laigueglia (SV)
Responsabile unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023	Arch. Cinzia Cadei – Responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente e Patrimonio (Area Tecnica) del Comune di Laigueglia
Rup della stazione appaltante ai sensi dell'art. 15, comma 9, D.Lgs. 36/2023 (*)	Dott.ssa Alice Tunesi – RUP della fase di affidamento – Funzionario Amministrativo della Provincia di Savona - Servizio Appalti, Contratti e Stazione Unica Appaltante
D.E.C. del servizio	Geom. Roberto Rasolo – Istruttore Tecnico del Servizio Patrimonio (Area Tecnica) del Comune di Laigueglia
Termine del procedimento ai sensi dell'Allegato I.3, D.Lgs. 36/2023	Pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo i casi di proroga previsti ai commi 4 e 5.
(*) si precisa che ai soli fini del compimento delle operazioni sul sistema SINTEL, il RUP configurato e visualizzato nella piattaforma è il RUP della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 15 comma 9 del D.Lgs. 36/2023	

PREMESSE

Il presente Disciplinare di Gara costituisce parte integrante e sostanziale dell'Avviso di Indizione della Procedura e contiene le norme in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative alla concessione.

La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona è stata istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dalla stessa riconosciuta con il codice AUSA 0000162492, ai sensi dell'art. 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, con legge 221/2012 ed è stato individuato il Responsabile presso l'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RASA). La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona risulta altresì qualificata presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in fascia L1 / SF1 anche per PPP/Concessioni ai sensi dell'art. 63 e allegato II.4 del D.Lgs. 36/2023.

Il Comune di Laigueglia intende rivolgersi alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona in virtù della Convenzione prot. n. 0026100/2024 del 30/05/2024 come disposto con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 27/03/2024, tra la Provincia di Savona e il Comune di Laigueglia, per la gestione degli affidamenti di lavori pubblici, forniture e servizi tramite la SUA in funzione di centrale di committenza ai sensi di legge.

La SUA.SV, in funzione di centrale di committenza ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.Lgs. 36/2023, indice la presente procedura di gara in esecuzione della **Determinazione a contrarre n. 30/359 del 03/04/2025 a firma del Responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente e Patrimonio (Area Tecnica) del Comune di Laigueglia, Arch. Cinzia Cadei**, per l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 45-bis del Codice della Navigazione, della gestione della spiaggia libera attrezzata (S.L.A.) n. 41/d del PUD del Comune di Laigueglia, per la stagione 2025-2026.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo

<https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi del combinato disposto dell'articolo 14, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 201/2022 e degli articoli 71, 182 e 187 del D.Lgs. 36/2023, con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 D.Lgs. 36/2023.

La durata del procedimento prevista è pari a **nove mesi** dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 1, lett a) e commi 4 e 5, dell'Allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento del lavoro è il Comune di Laigueglia (SV) [codice NUTS: ITC32] presso la spiaggia libera attrezzata denominata S.L.A. n. 41/d del PUD Comunale, sito in Laigueglia, lungo la Passeggiata C.Colombo, avente superficie complessiva di mq 1.000,00 e fronte di ml 80,00.

Il Responsabile Unico del Progetto è il Responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente e Patrimonio (Area Tecnica) del Comune di Laigueglia, Arch. Cinzia Cadei.

Il Direttore dell'Esecuzione è il Geom. Roberto Rasolo, Istruttore Tecnico del Servizio Patrimonio (Area Tecnica) del Comune di Laigueglia.

Il Dirigente del Servizio Risorse Umane e Finanziarie - Appalti, Contratti, Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona è il Dott. Alessio Canepa.

Il RUP della Stazione Appaltante è il Funzionario della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona, Dott.ssa Alice Tunesi.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del Decreto Legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella

presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle guide e materiali reperibili al link: <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali> e nelle FAQ reperibili al link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/DettaglioRedazionale/bandi-e-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/domande-frequenti-per-le-imprese> che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso. La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel manuale reperibile al link: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-disupporto/guide-e-manuali> e nelle FAQ reperibili al link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/DettaglioRedazionale/bandi-e-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/domande-frequenti-per-le-imprese> che costituiscono parte integrante del presente Disciplinare. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nei "manuali di utilizzo" reperibili al link sopra riportato, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate al NUMERO VERDE: 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana) ovvero al seguente link: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/chi-siamo/contatti/contact-center/>

Gli operatori sono a disposizione tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- (a) Bando di gara;
- (b) Disciplinare di gara;
- (c) Capitolato Speciale;
- (d) Allegato A – Concessione demaniale;

- (e) Allegato B – Inventario SLA 2025;
- (f) Allegato C – Tariffe SLA 2025;
- (g) Allegato D – IPOTESI QUADRO ECONOMICO SLA20252026;
- (h) Istanza di partecipazione;
- (i) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in formato xml e istruzioni per la compilazione del documento elettronico secondo le guide predisposte;
- (j) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa reperibili al link:
<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/eprocurement/strumenti-disupporto/guide-e-manuali> ;
- (k) Protocollo di legalità, pubblicato sul sito della Provincia di Savona all'indirizzo:
<http://www.provincia.savona.it/provinciasv/protocollo-legalita> ;
- (l) Modello di dichiarazione del titolare effettivo e dichiarazione di assenza conflitto di interessi, predisposto dalla Stazione appaltante;
- (m) per alcune dichiarazioni è stata predisposta dalla Stazione appaltante la relativa modulistica: Modello A (dichiarazione di avvalimento); Modello B (partecipazione alla gara in modalità plurisoggettiva); Modello C (equivalenza CCNL); Modello D (offerta economica);
- (n) Manuale Sintel “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel”;
- (o) Manuale Sintel “Partecipazione alla gara – operatore economico”;
- (p) Allegato A del Disciplinare – Informativa privacy.

La documentazione di gara viene caricata sulla Piattaforma SINTEL, nell'apposita sezione della procedura a cui si riferisce il presente appalto, previa registrazione alla Piattaforma stessa e successivo login. La procedura sarà altresì visibile sul sito istituzionale della Provincia di Savona, nella sezione “Bandi, Appalti e Servizi, Stazione Unica Appaltante”. Ai fini dell'accesso alle sedute pubbliche di gara, il link per le riunioni telematiche verrà pubblicato tramite Piattaforma Sintel. Si potrà altresì richiederlo contattando la Stazione Appaltante entro le ore 23.59 del giorno immediatamente precedente la seduta, all'indirizzo email sua.sv@provincia.savona.it .

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 13/05/2025, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti “Comunicazioni procedura”, presente sulla Piattaforma SINTEL, nell'interfaccia “Dettaglio” della presente procedura, previa registrazione alla Piattaforma stessa e successivo login.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 15/05/2025, mediante Piattaforma SINTEL.

La Stazione appaltante provvederà alla pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma “Documentazione di gara”, presente sulla Piattaforma SINTEL, nell'interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.

Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

NON SONO AMMESSI CHIARIMENTI TELEFONICI.

2.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione della Piattaforma riservata alle comunicazioni: “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma SINTEL, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. **È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.**

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento Eidas.

Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all’attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell’anomalia, dell’offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all’articolo “VALUTAZIONE DELLE OFFERTE (TECNICHE ED) ECONOMICHE”: avvengono presso la Piattaforma SINTEL. In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la Stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E IMPORTO

Il gestore delle spiagge libere attrezzate assume la veste di titolare di impresa di servizi alla balneazione di cui alla Legge Regionale n. 1/2007 T.U.C. e s.m.i. e deve acquisire preventivamente le autorizzazioni amministrative richieste dalla legge. L'affidatario svolge la propria attività mediante l’offerta al pubblico dei servizi previsti nel Capitolato Tecnico Prestazionale approvato con delibera di Giunta comunale n. 76 del 01/04/2025 e di ogni altro servizio che egli ritenga autonomamente di intraprendere, salvo il rispetto dei limiti e degli obblighi stabiliti dalla concessione demaniale, dal Capitolato, dalle disposizioni di legge nazionali e regionali in materia e di quanto eventualmente stabilito dall’ufficio Demanio comunale.

Il Comune di Laigueglia è titolare di una **Spiaggia Libera Attrezzata Comunale di Levante (definita S.L.A.), avente superficie complessiva di mq 1.000 e fronte di ml 80**, con due ingressi (scale), di cui uno pubblico di accesso anche alla spiaggia libera di levante:

- individuata nel PUD Comunale al n. 41/d.
- concessione demaniale marittima n. 30/2005 – Rep.n. 860/05 (N.C. 2066) del 18/07/2005
- autorizzazione demaniale n. 7/2015 – Prot.n. 4446 del 13/03/2015

L’affidamento della presente attività di gestione è condizionato alla garanzia **dell’adempimento totale di quanto offerto in sede di gara nell’offerta tecnica**, ed è sottoposto a condizione

risolutiva di cui all'art. 15 ultimo comma del Capitolato Tecnico Prestazionale, in caso di mancato rinnovo o revoca della concessione demaniale in capo al Comune di Laigueglia, per cui nessun indennizzo potrà in quel caso essere preteso dal gestore del servizio per la mancata copertura di spese e costi, mancati ammortamenti di lavori e forniture, mancato utile, nonché a qualsiasi altro titolo. I beni pubblici e/o a destinazione pubblica assegnati all'aggiudicatario per la gestione del servizio non possono essere riutilizzati per lo svolgimento di attività economiche che non siano espressamente oggetto della procedura di affidamento. **La concessione demaniale oggetto del presente bando di affidamento non comprende alcuna attività di somministrazione alimenti e bevande e non è prevista alcuna modifica in tal senso.** È consentita, a norma di legge, la sola installazione di apparecchi automatici di distribuzione di bevande e alimenti.

Per la gestione dell'attività della SLA il Comune di Laigueglia mette a disposizione del gestore le strutture (i locali in muratura e non, spogliatoi, docce, lavapiedi e servizi igienici -WC-) risultanti dalla concessione demaniale (**Allegato A**) oggetto della presente procedura, nonché il materiale tecnico/attrezzature elencato nell'inventario delle attrezzature (**Allegato B**), finalizzate ad espletare il noleggio fino al 50% del fronte mare e dell'area in concessione, secondo le vigenti disposizioni della Regione Liguria. L'aggiudicatario posiziona sull'arenile asservito alla S.L.A., un numero congruo di ombrelloni, sdraio e lettini, nel rispetto delle distanze previste per legge, dotandosi a proprie spese delle attrezzature necessarie. **Ulteriori e più dettagliate disposizioni sono riportate agli artt. 8 e s.s. del Capitolato Tecnico Prestazionale, a cui si rimanda integralmente.**

Il Gestore, purché senza spese a carico del Comune, può acquistare altre attrezzature oltre a quelle esistenti; in caso di eventuale sostituzione di attrezzature, deve essere data immediata comunicazione scritta al Comune, con l'obbligo di restituzione, a fine stagione balneare, di quanto sostituito al Comune proprietario che provvede a stilare apposito verbale di ritiro del materiale. Tutta l'attrezzatura e gli eventuali giochi che il gestore posizionerà devono rispettare tutte le norme di legge e regolamenti in vigore e garantire la massima sicurezza. Al termine del presente contratto il Comune si riserva di acquistare le attrezzature/materiale (quali pergolato, cassoni ecc..) di proprietà del Gestore utilizzato nella conduzione dello stabilimento balneare, ad un prezzo decurtato dell'ammortamento, ritenuto conveniente dal Comune.

La spiaggia dovrà essere riconsegnata al Comune di Laigueglia libera da attrezzature di proprietà del gestore, comunque entro e non oltre il 30 settembre 2026.

Il Gestore deve assicurare l'attività dello stabilimento balneare almeno per il periodo obbligatorio previsto dall'ordinanza demaniale marittima in vigore, nel rispetto delle linee guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle S.L.A. approvate con Delibera di G.R. n. 156 del 15/02/2013 come modificate con Deliberazione G.R. n. 1057 del 02/08/2013 e modificata con Deliberazione G.R. n. 423 del 27/03/2015 della Regione Liguria, delle ordinanze della Capitaneria di Porto e della vigente normativa in materia.

È fatto obbligo di essere aperti al pubblico assicurando l'allestimento completo previsto dalla licenza di concessione demaniale marittima e il totale funzionamento ai fini balneari almeno nel **periodo dal 1° giugno al 15 settembre**, con l'orario minimo di apertura giornaliera prevista dall'ordinanza a disciplina delle attività balneari in vigore.

Il Gestore deve applicare, per l'intera stagione, agli utenti della Spiaggia Libera Attrezzata le tariffe stabilite dal Comune con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 30/01/2025 (**Allegato C**).

Ai sensi dell'art. 179 del D.lgs. 36/2023 ss.mm.ii., **il valore complessivo della concessione di servizi** che si intende affidare è stato stimato pari ad € 207.938,86 (anno 2025-2026), **calcolato sul fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA**, quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione nonché per le forniture accessorie a tali servizi. Secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità e buona amministrazione, è stato redatto un presuntivo piano economico finanziario (**Allegato D**) con il quale è stato stimato il valore della concessione dei servizi.

Tabella 1

n	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importi
1	92332000-7 Servizi di impianti balneari	92332000-7	P	€ 8.000,00
A) Importo a base di gara - canone concessione - al netto di IVA				€ 8.000,00 oltre IVA di legge
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
A) + B)				€ 8.000,00
importo stimato complessivo per le annualità 2025-2026				€ 207.938,86

L'importo a base di gara è al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge.

L'importo stimato complessivo della concessione prevede costi della manodopera, che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 43.810,00 per il 2025 ed € 56.830,00 per il 2026, ambedue al netto di IVA, per un totale di € 100.640,00 oltre IVA per l'intera durata della concessione.

L'offerta economica a rialzo dovrà essere presentata sul canone della concessione pari ad € 8.000,00, IVA esclusa, annuali. L'operatore economico è tenuto a presentare un **proprio piano economico finanziario** (PEF) determinato autonomamente sulla base della propria organizzazione aziendale, volto a dimostrare la concreta capacità del concorrente di eseguire correttamente le prestazioni di un equilibrio economico finanziario di investimenti e connessa gestione, nonché il rendimento per l'intero periodo contrattuali risultato d'impresa rimane direttamente connesso alle capacità imprenditoriali del gestore.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo (H05Y).

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione appaltante in riferimento all'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 36/2023: **in tal caso è richiesto che l'operatore economico compili ed inserisca, nella documentazione amministrativa a corredo dell'offerta, il Modello C predisposto dalla Stazione appaltante ("EQUIVALENZA CCNL")**. Prima di procedere all'affidamento la Stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 36/2023.

* N.B: Non sono ammissibili offerte che riportino un importo della manodopera inferiore ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, come

previsto dall'art. 110, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 11 e dall'art. 41 commi 13 e 14 del richiamato Codice. Si richiama la Risposta al Quesito del Supporto Giuridico del MIT, Codice identificativo n. 2154 del 19/07/2023.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà secondo quanto stabilito agli articoli 5) e s.s del Capitolato Tecnico Prestazionale. Il gestore dovrà corrispondere annualmente al Comune di Laigueglia il prezzo offerto in sede di aggiudicazione della gara, oltre IVA di legge. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 192/2012 e s.m.i.. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

3.1 DURATA DEL SERVIZIO

L'affidamento della gestione avrà durata per l'anno 2025, con opzione di proroga per un ulteriore anno (2026), con inizio dalla data del verbale di consegna e/o decorrenza della relativa autorizzazione ai sensi dell'art. 45 bis del C.N. da parte dell'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Laigueglia e consegna dell'area.

La durata della gestione della S.L.A è comunque subordinata alla perdurante, a norma di legge, operatività della concessione demaniale marittima n. 30/2005 – Rep.n. 860/05 (N.C. 2066) del 18/07/2005. Pertanto, in tutti i casi in cui la scadenza della concessione demaniale dovesse essere modificata per motivi di legge, tale evento comporterà l'automatico ed immediato scioglimento di diritto della concessione del servizio di gestione in via di affidamento, senza che il gestore possa pretendere alcunché dal Comune di Laigueglia a titolo di indennizzo e/o risarcimento dei danni dipendenti dalla minore durata del rapporto, come oggi prevista. **L'efficacia e la durata del presente affidamento restano comunque subordinate al periodo di validità del titolo concessorio demaniale.**

Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs n. 36/2023 s.m.i., previa verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, il Comune di Laigueglia potrà procedere all'esecuzione anticipata del contratto allo scopo di garantire il rispetto delle regole di apertura stagionale che prescrivono che lo stabilimento balneare debba essere obbligatoriamente aperto al pubblico, allestito con le opere/strutture previste dalla concessione demaniale marittima e debba assicurare un totale funzionamento ai fini balneare dal 1 giugno, in osservanza delle disposizioni regionali.

Al termine del periodo di affidamento, le aree e le strutture di proprietà pubblica dovranno essere restituite al Comune nella loro piena integrità e rimesse in ripristino stato con conseguente rimozione di ogni materiale.

3.2 REVISIONE PREZZI

Per quanto concerne la revisione dei prezzi sarà applicata la disciplina di cui all'art. 60 e art. 192 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La concessione può essere modificata senza una nuova procedura di aggiudicazione nei casi previsti dall'art. 189 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 3 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del D.Lgs. 36/2023 sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del D.Lgs. 36/2023 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione,

nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 94 e seg. del D.Lgs. 36/2023;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla **Legge 12 marzo 1999, n. 68** oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara qualora obbligatoria ai sensi delle norme di legge, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel **protocollo di legalità/patto di integrità** e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del D.Lgs. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, oltre che i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 94 e seg. del D.Lgs. 36/2023, i requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico professionali, ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. 36/2023, previsti nei punti che seguono. **La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).**

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per categorie di servizi analoghi a quelli oggetto della presente concessione, da almeno 5 anni dalla data di pubblicazione del bando, risultante dal deposito dei bilanci dei rispettivi anni.

All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

a) non avere in corso o avuto nel quinquennio precedente, procedure di contestazione e/o situazioni debitorie nei confronti della Pubblica Amministrazione ed altresì non trovarsi in posizione di inadempimento per morosità o in altra situazione di irregolarità (ivi compresi debiti certi liquidi ed esigibili a qualsiasi titolo) nei confronti del Comune di Laigueglia.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

Non si richiedono ulteriori requisiti di capacità tecnico e professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. c) e comma 11 del Codice al fine di agevolare la possibilità di partecipazione alle minime, medie e piccole imprese.

In generale, dovrà essere garantito il rispetto dei C.A.M. adottati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare (MATTM) di cui al D.M. 13712/2013 e s.m.i., per le parti applicabili alla fattispecie contrattuale.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria/tecnico professionale

- Il requisito di cui al precedente punto 6.2 lett. a) richiesto deve essere posseduto da tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta, **con esclusione del requisito di cui al punto 6.2, per il quale, ai fini della presente concessione, non è consentito avvalimento.** Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

N.B. Si precisa altresì che ai sensi del disposto di cui all'art. 104, comma 11, le lavorazioni riconducibili a lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, sono direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto relativo alla gestione del servizio.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale, l'iscrizione alla Camera di commercio come ivi prevista e quanto indicato al punto 6.2 lettera a).

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

- È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.
- È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.
- Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUB-CONCESSIONE.

È fatto divieto al gestore, sotto pena di risoluzione del contratto, perdita della garanzia prestata e del risarcimento di tutte le maggiori spese e danni che derivassero in conseguenza al Comune per la risoluzione contrattuale anticipata, di cedere e/o comunque affidare a terzi, in tutto o in parte, la gestione dei servizi oggetto della presente concessione, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 per le ipotesi di cessione di azienda e di trasformazione, fusione e scissione del soggetto aggiudicatario di un appalto di servizi. Per la presente concessione è escluso subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (e dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) sopracitato, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, ed è tenuto a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Il concorrente si impegna, in caso di aggiudicazione della concessione, ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni necessarie all'esecuzione del contratto, rispettivamente all'**occupazione femminile** e all'**occupazione giovanile** (di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione).

Gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del c.2 del citato art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal c.1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. **Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti**, sono tenuti a consegnare alla Stazione appaltante, nel termine di sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione è trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

Al fine di promuovere la **stabilità occupazionale** nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, il concessionario è tenuto, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e le linee guida ANAC nr. 13, ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore uscente, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto. L'applicazione della clausola sociale non comporta un generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dalla concessione. Il concessionario è tenuto a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato attraverso l'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2015.

10. GARANZIE, CAUZIONI E PENALI

Per la presente concessione, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023, **non viene prevista garanzia provvisoria.**

A garanzia degli obblighi contrattuali, è richiesto al Gestore di costituire, prima della stipula del contratto, **cauzione definitiva** pari al 5%, senza possibilità di aumenti e riduzioni, dell'importo complessivo del prezzo offerto, compresa IVA di legge, per tutta la durata dell'affidamento, ai sensi dell'art. 53 c. 4 e dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e ss.m.ii..

Tale cauzione, a garanzia della esatta osservanza di tutte le disposizioni contenute nella documentazione di gara, dovrà essere depositata prima della stipula del contratto mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa con durata pari alla gestione e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione da parte del debitore principale.

A garanzia del pagamento del corrispettivo annuo, comprensivo di IVA, di cui all'art. 5 del Capitolato, **il Gestore dovrà presentare, prima della stipula del contratto, ulteriore polizza fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al corrispettivo stesso.**

Per la copertura di eventuali danni, il Gestore dovrà stipulare con primaria/e Compagnia/e, da comprovarsi prima della stipula del contratto, le seguenti coperture assicurative:

- **una cauzione speciale di € 15.000,00 quale garanzia di eventuali danni ad attrezzature, arredi e strutture**, prestata con polizza fidejussoria bancaria o assicurativa e con svincolo delle cauzioni all'avente diritto, da parte del Comune, soltanto quando siano stati pienamente regolarizzati e liquidati fra il Comune stesso ed il Gestore i rapporti di qualsiasi specie derivanti dalla gestione;
- **una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'Opera (RCO) per tutte le attività connesse alla gestione della spiaggia ad esso affidata**, con validità non inferiore alla durata della concessione e massimale non inferiore a euro 2.000.000,00, eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza non potranno essere opponibili alle richieste dei terzi danneggiati;
- **una polizza incendio (compresa l'estensione ad eventi atmosferici ed atti vandalici) con la seguente somma assicurata: enti all'aperto di proprietà di terzi euro 500.000,00;**

Saranno a carico del Comune solo eventuali danni alle strutture e/o alle attrezzature del Comune, causate da eventi eccezionali e imprevedibili, quali mareggiate, individuati da decreti o ordinanze, se non causati da incuria o mancanza di precauzioni prese da parte del gestore.

In caso di danni alle attrezzature, strutture di proprietà comunale, non causati dal mero deterioramento per l'uso e non imputabili a casi di forza maggiore, il Comune ne potrà chiedere il risarcimento al gestore applicando il valore di mercato del bene "nuovo" e, qualora lo stesso non provveda, trattiene la garanzia e avvia tutte le procedure necessarie per il recupero di eventuali maggiori somme.

Di quanto sopra, dovranno essere rispettate tutte le caratteristiche e modalità di escussione indicate nel dettaglio all'art. 14 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è necessario per prendere visione degli arenili. Detto sopralluogo non sarà assistito dalla Stazione appaltante e pertanto non verrà rilasciata alcuna attestazione di presa visione dei luoghi da parte di quest'ultima.

L'impresa dovrà dichiarare in sede di gara, sotto la propria responsabilità, di aver preso visione dei luoghi oggetto della concessione e di accettare pertanto lo stato di fatto della struttura e delle sue attrezzature, compilando l'apposita sezione del modello predisposto dalla Stazione appaltante.

È facoltà dell'operatore economico procedere alla visione dello stato dei luoghi con assistenza da parte del Comune, previo appuntamento da richiedersi con almeno 5 giorni di anticipo a mezzo richiesta via email all'indirizzo "rasolo.roberto@comune.laigueglia.sv.it".

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 18,00 secondo le modalità di cui alla delibera

ANAC n. 610 del 29 dicembre 2023 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" al seguente indirizzo internet <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> ed allegare la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo è dovuto secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero Lotto	CIG	Pagamento contributo ANAC
1	B6AA82161E	€ 18,00

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta ed è verificato allegando la ricevuta di avvenuto pagamento nella documentazione amministrativa. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono:

- **essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma**; non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.
- **essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata** dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 08.00 del giorno 16 maggio 2025 – termine ultimo per la presentazione delle offerte - a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifici un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1. Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima come di seguito specificata:

- In fase di sottomissione delle offerte (busta amministrativa, busta tecnica, busta economica) Sintel applica il controllo sulla dimensione dei file che vengono "caricati" in piattaforma (upload), attraverso gli appositi campi. In ciascun campo a disposizione per l'upload, è consentito il caricamento di documenti (file, anche sotto forma di cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti), ed inferiori ai 100 Mbyte (140 Mbyte nel caso di procedura per l'affidamento di lavori pubblici). Nel caso di invio di comunicazioni tramite la piattaforma, le dimensioni massime dei file allegati alla funzionalità di messaggistica interna di Sintel non devono superare complessivamente i 30 Mbyte.

- **ATTENZIONE:** Le performance di caricamento dei file all'interno di Sintel dipendono dalle dimensioni degli stessi, pertanto, quando possibile, si consiglia di non superare i 20 Mbyte per singolo file. In generale, effettuare l'upload di file di grandi dimensioni attraverso internet può richiedere tempi lunghi, non dipendenti da Sintel, ma dalle infrastrutture di rete e dal grado di saturazione delle stesse. Dunque, in particolare laddove l'offerta comprenda file di grandi dimensioni, si ribadisce l'importanza di effettuare le operazioni di caricamento con ampio anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.
- La Piattaforma accetta i files con formati più comunemente in uso preferibilmente open source.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il "termine ultimo per la presentazione delle offerte", pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa;
- una "busta telematica" contenente l'offerta tecnica;
- una "busta telematica" contenente l'offerta economica.

La redazione dell'offerta deve avvenire seguendo la procedura guidata di Sintel.

N.B. come precisato nel documento "modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL" (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

Si comunica che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SINTEL non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione appaltante.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla Stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla Stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B. In fase di sottomissione delle offerte (busta amministrativa, busta tecnica, busta economica) Sintel applica il controllo sulla dimensione dei file che vengono "caricati" in piattaforma (upload), attraverso gli appositi campi.

In ciascun campo a disposizione per l'upload, è consentito il caricamento di documenti (file, anche sotto forma di cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti), ed inferiori ai 100 Mbyte (140 Mbyte nel caso di procedura per l'affidamento di lavori pubblici).

Nel caso di invio di comunicazioni tramite la piattaforma, le dimensioni massime dei file allegati alla funzionalità di messaggistica interna di Sintel non deve superare complessivamente i 30 Mbyte.

ATTENZIONE: Le performance di caricamento dei file all'interno di Sintel dipendono dalle dimensioni degli stessi, pertanto, quando possibile, si consiglia di non superare i 20 Mbyte per singolo file. In generale, effettuare l'upload di file di grandi dimensioni attraverso internet può richiedere tempi lunghi, non dipendenti da Sintel, ma dalle infrastrutture di rete e dal grado di saturazione delle stesse. Dunque, in particolare laddove l'offerta comprenda file di grandi dimensioni, si ribadisce l'importanza di effettuare le operazioni di caricamento con ampio anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Documentazione amministrativa - STEP 1

L'operatore economico deve inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti:

1. **Documento di gara unico europeo (DGUE), che va redatto sia nel modello pdf** messo a disposizione dalla Stazione appaltante nella documentazione di gara e compilato secondo quanto disposto nel relativo paragrafo **nonché nel modello request in formato xml** da compilare come segue;

L'operatore economico potrà generare la DGUE Response in formato xml a partire dalla Request messa a disposizione della Stazione Appaltante in documentazione di gara. Per farlo è possibile utilizzare il medesimo servizio messo a disposizione da Sintel oppure da CONSIP nel portale <https://www.acquistinretepa.it/espd-dgue/#!/start>. Il servizio è utilizzabile a seguito di login, nel menu di sinistra "Servizi", Sezione eDGUE.

Il percorso inizia dalle selezioni seguenti:

1. Chi è a compilare il DGUE? >> Sono un operatore economico
2. Che operazione si vuole eseguire? >> Importare un DGUE

Caricare il file xml DGUE Response così ottenuto in SINTEL in fase di sottomissione dell'offerta nella busta amministrativa come allegato alla documentazione di gara (N.B. Scaricare il DGUE in Formato PDF e caricarlo nella documentazione di gara dopo averlo firmato digitalmente).

2. **Istanza di partecipazione** (e procura ove ne ricorra il caso), recante tutte le dichiarazioni ai sensi del d.p.r 445/2000 in merito ai requisiti per l'operatore economico richiesti dalla documentazione di gara, **allegando altresì, ove ne corra il caso, i modelli predisposti dalla Stazione appaltante ed eventuale ulteriore documentazione:**
 - ove ne corra il caso, Modello A per la dichiarazione di avvalimento;
 - ove ne corra il caso, Modello B per la dich. di partecipazione con idoneità plurisoggettiva;
 - ove ne corra il caso, Modello C per la dichiarazione di equivalenza delle tutele CCNL;
 - eventuale documentazione richiesta a comprova delle dichiarazioni rese;
3. **Ricevuta di pagamento per la comprova dell'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo** sull'istanza di partecipazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, secondo quanto specificato nel paragrafo 15.1.;

4. **Ricevuta del pagamento effettuato a favore dell'Autorità ANAC** secondo quanto specificato nel relativo paragrafo;
5. **(UNICAMENTE per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti) Rapporto sulla situazione del personale** redatto ai sensi dell'art. 46 Codice delle pari opportunità di cui al D.Lgs. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal c.1 dell'art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
6. **Dichiarazioni del titolare effettivo e in merito all'assenza di conflitto di interessi**, compilando ed allegando il relativo modello predisposto dalla Stazione appaltante;
7. **Altra documentazione amministrativa** ritenuta utile ai fini della gara.

Tutte le dichiarazioni di cui sopra devono essere compilate e sottoscritte ai sensi del d.p.r 445/2000.

Offerta tecnica – STEP 2

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l'operatore economico deve inserire la documentazione tecnica negli appositi campi, contenente a pena d'esclusione una relazione tecnica che illustri l'offerta proposta, seguendo in maniera puntuale lo schema riportato al successivo punto 18. Al momento non è presente un operatore economico uscente, pertanto **l'offerta tecnica NON dovrà essere corredata con un “Progetto di assorbimento”** finalizzato ad illustrare le modalità con le quali l'offerente intende rispettare la clausola sociale di cui all'art. 57 del Codice.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi dell'Offerta tecnica, dovrà essere allegata per ogni elemento una relazione che lo descriva.

I progetti non dovranno superare nel complesso il numero di 3 pagine (complessive 6 facciate formato .pdf), formato A4, utilizzando il carattere times new roman, dimensione 11 (undici) e interlinea singola. È esclusa dal conteggio l'eventuale copertina.

L'offerta, per essere valida, deve essere compilata in lingua italiana e sottoscritta in ogni sua pagina dal titolare o legale rappresentante dell'Impresa Candidata.

Nell'offerta tecnica la ditta partecipante dovrà indicare, con adeguata motivazione, quali documenti o parti di essi devono essere sottratti all'eventuale richiesta di accesso di altri concorrenti per la protezione del segreto industriale (“occultamento”). **Non è possibile oscurare integralmente, o comunque in misura generalizzata, l'offerta tecnica.** A tal fine, l'operatore economico dovrà allegare copia dell'offerta tecnica, con relativa motivazione, debitamente oscurata nelle sole parti che costituiscono specifico segreto tecnico-commerciale.

N.B. In assenza di tale motivata e puntuale indicazione, viene inteso che l'offerente non si oppone all'accesso integrale della documentazione presentata, con eventuale ostensione in tal senso a discrezione della Stazione appaltante.

Offerta economica - STEP 3

Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l'operatore economico deve inserire nel campo “Offerta economica” il valore complessivo “1” (uno). **Tale valore non andrà preso in considerazione, poiché ha la sola funzione di consentire l'invio dell'offerta in piattaforma, che sarà rappresentata, per quanto riguarda l'offerta economica, esclusivamente dai valori inseriti nel Modello D – Offerta economica, allegato alla documentazione di gara.**

Il modello D, compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente, dovrà essere allegato nel rispettivo campo presente all'interno della busta economica.

Il calcolo del punteggio relativo all'offerta economica e la conseguente elaborazione della graduatoria, non potendo essere effettuati avvalendosi della piattaforma di e-procurement Sintel a causa della molteplicità di criteri presi in considerazione, saranno effettuati off-line.

Firma digitale del documento - STEP 4

In questo step del percorso di invio offerta il concorrente deve allegare il “documento d’offerta” scaricato dalla piattaforma e firmato digitalmente. Più precisamente l’Operatore Economico deve:

- scaricare dalla schermata a sistema denominata “**Firma Digitale del documento**”, il Documento d’offerta in formato .pdf riportante le informazioni immesse a sistema;
- sottoscrivere il predetto documento d’offerta, scaricato in formato .pdf; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di cui alle Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel - dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura deve essere allegata nella Documentazione Amministrativa).

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf devono essere apposte come meglio esplicitato nelle richiamate “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel”.

Si rammenta altresì che il “Documento d’offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

L’Operatore Economico per concludere l’invio dell’offerta deve allegare a Sistema il “Documento d’offerta” in formato pdf sottoscritto come sopra descritto.

Solo a seguito dell’upload di tale documento d’offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step successivo del percorso “Invia offerta” per completare la presentazione effettiva dell’offerta mediante la funzionalità “INVIA OFFERTA” che, si rammenta, deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

Riepilogo ed invio offerta - STEP 5

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta.

L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

1. l’offerta è vincolante per il concorrente;
2. con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio RTI/Consorzi sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli

operatori economici riuniti e consorziati. Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 17 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non superiore a 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma e/o il domicilio digitale da utilizzare per la produzione della documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'eventuale offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta in un termine non superiore a 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza a Piattaforma Sintel per allegare la seguente documentazione:

1. **Documento di gara unico europeo (DGUE), che va redatto sia nel modello pdf** messo a disposizione dalla Stazione appaltante nella documentazione di gara e compilato secondo quanto disposto nel relativo paragrafo **nonché nel modello request in formato xml** da compilare come segue;
2. **Istanza di partecipazione** (e procura ove ne ricorra il caso), recante tutte le dichiarazioni ai sensi del d.p.r 445/2000 in merito ai requisiti per l'operatore economico richiesti dalla documentazione di gara, **allegando altresì, ove ne corra il caso, i modelli predisposti dalla Stazione appaltante ed eventuale ulteriore documentazione:**
 - ove ne corra il caso, Modello A per la dichiarazione di avvalimento;
 - ove ne corra il caso, Modello B per la dich. di partecipazione con idoneità plurisoggettiva;
 - ove ne corra il caso, Modello C per la dichiarazione di equivalenza delle tutele CCNL;
 - eventuale documentazione richiesta a comprova delle dichiarazioni rese;
3. **Ricevuta di pagamento per la comprova dell'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo** sull'istanza di partecipazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, secondo quanto specificato nel paragrafo 15.1.;
4. **Ricevuta del pagamento effettuato a favore dell'Autorità ANAC** secondo quanto specificato nel relativo paragrafo;
5. *(UNICAMENTE per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti)* **Rapporto sulla situazione del personale** redatto ai sensi dell'art. 46 Codice delle pari opportunità di cui al D.Lgs. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal c.1 dell'art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
6. **Dichiarazioni del titolare effettivo e in merito all'assenza di conflitto di interessi**, compilando ed allegando il relativo modello predisposto dalla Stazione appaltante;
7. **Altra documentazione amministrativa** ritenuta utile ai fini della gara.

Tutte le dichiarazioni di cui sopra devono essere compilate e sottoscritte ai sensi del d.p.r 445/2000.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA (MODELLO ALLEGATO)

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato alla presente documentazione di gara.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti che non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto,

ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- **di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, nel capitolato tecnico prestazionale e suoi allegati e lo stato di fatto delle strutture e dell'attrezzatura della SLA oggetto della presente;**
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20. L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL;
- di garantire, le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, ove applicabile;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Laigueglia e reperibile sul relativo sito e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 31.
- **dichiarazione di non avere in corso o avuto nel quinquennio precedente, procedure di contestazione e/o situazioni debitorie nei confronti della Pubblica Amministrazione ed altresì non trovarsi in posizione di inadempimento per morosità o in altra situazione di irregolarità (ivi compresi debiti certi liquidi ed esigibili a qualsiasi titolo) nei confronti del Comune di Laigueglia.**

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora Costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di

partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al D.P.R.642/1972, allegato B e al D.Lgs. 117/2017, art. 82.

15.2. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

15.3. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete;

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma Sintel secondo le modalità indicate al precedente punto 13.1, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste nel presente Disciplinare e deve contenere, a pena di esclusione, la relazione tecnica dei servizi offerti con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1. L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza. **Per i motivi evidenziati al punto 13, per la presente concessione non è richiesto un progetto di assorbimento.**

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante, al fine di assicurare l'equivalenza delle tutele, inserisce il **Modello C ("equivalenza CCNL")** predisposto dalla Stazione appaltante e l'eventuale documentazione probatoria nella sezione della piattaforma relativa.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. **Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Non è possibile oscurare integralmente, o comunque in misura generalizzata, l'offerta tecnica.**

N.B. Resta ferma, la facoltà della Stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta economica nella Piattaforma Sintel secondo le modalità indicate al precedente punto 13.1, a pena di inammissibilità dell'offerta. **L'operatore economico è tenuto a presentare un proprio piano economico finanziario (PEF)** determinato autonomamente sulla base della propria organizzazione aziendale, volto a dimostrare la concreta capacità del concorrente di eseguire correttamente le prestazioni di un equilibrio economico finanziario di investimenti e connessa gestione, nonché il rendimento per l'intero periodo contrattuali risultato d'impresa rimane direttamente connesso alle capacità imprenditoriali del gestore. Il piano economico finanziario non è oggetto di valutazione e non dà luogo ad attribuzione di punteggio.

In ragione degli investimenti iniziali e dei costi operativi da assumere a carico dell'operatore economico, **la prestazione del PEF da parte del concorrente è obbligatoria e costituisce condizione di ammissibilità della proposta.**

L'operatore economico compila altresì il piano economico-finanziario indicato nel Modello D) "OFFERTA ECONOMICA" per la durata della concessione, atto a dimostrare la congruità e la convenienza economica dell'offerta. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 13 deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- (a) **rialzo unico percentuale** offerto sull'importo a base di gara al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. *Verranno prese in considerazione fino a cinque cifre decimali;*
- (b) **la stima dei propri costi aziendali relativi a salute e sicurezza** sui luoghi di lavoro;
- (c) **la stima dei propri costi della manodopera;**
- (d) **l'indicazione del CCNL applicato**, come dichiarato nella documentazione amministrativa.

Ai sensi dell'articolo 41 comma del Codice resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo relativo ai costi del personale deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Sono inammissibili le offerte economiche inferiori all'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ai fini dell'aggiudicazione si procederà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Il valore complessivo dell'offerta di ciascun concorrente sarà dato dalla somma del valore economico e del valore tecnico attribuiti dalla Commissione secondo i criteri di seguito indicati. L'aggiudicatario sarà il soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo sommando i punti dell'offerta tecnica e i punti dell'offerta economica.

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Il punteggio dell'offerta tecnica verrà attribuito sulla scorta dei sottostanti criteri valutativi, quali servizi aggiuntivi, da garantire per tutto il periodo della gestione (almeno uno obbligatoriamente da indicare, pena esclusione).

- Con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
- Con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi Quantitativi", ovverosia i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante l'applicazione di una formula matematica.

- Con la lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

CRITERI DI SCELTA		CRITERIO VALUTAZIONE	PUNTEGGIO		
			parziale	MAX	TIP
A	<p>Agevolazioni tariffarie per i residenti <i>Costituisce oggetto di valutazione la percentuale di agevolazione accordata ai residenti rispetto alle tariffe stabilite dall’Amministrazione Comunale all’art. 9 del capitolato, che dovrà essere obbligatoriamente esposta all’ingresso della spiaggia.</i> 1 punto ogni punto % - punti massimi 10</p>	<p>Riduzione % pari a: _____(numero) _____(lettera)</p>	10	10	T
B	<p>Agevolazioni tariffarie per i disabili <i>Costituisce oggetto di valutazione la percentuale di agevolazione accordata ai disabili con una percentuale d’invalidità superiore al 74 %, rispetto alle tariffe stabilite dall’Amministrazione Comunale, che dovrà essere obbligatoriamente esposta all’ingresso della spiaggia.</i> 0,5 punti ogni punto % - punti massimi 5</p>	<p>posti riservati: _____(numero) _____(lettera)</p>	5	5	T
C	<p>Sorveglianza notturna, durante la stagione balneare, nella spiaggia libera adiacente alla SLA. con personale regolarmente autorizzato/abilitato, almeno uno per servizio, assegnando il punteggio sulla base dei seguenti sub-criteri: <i>Il gestore dovrà dimostrare, prima dell’inizio della stagione balneare, di aver stipulato un contratto con apposita Agenzia di sorveglianza, regolarmente riconosciuta, che garantisca almeno n. 2 controlli notturni a notte a luglio e agosto.</i> - tutti i venerdì (venerdì/sabato) - 4 punti - tutti i sabati (sabato/domenica) - 6 punti</p>	<i>indicare la/e scelta</i>	4 6	10	T
D	<p>Pulizia della spiaggia libera adiacente alla S.L.A. mediante rastrellamento (al di fuori degli obblighi previsti dal capitolato – tutti i lunedì di luglio e agosto) da effettuarsi entro l’orario di apertura della SLA: - Tutti i mercoledì di luglio e agosto - 5 punti - tutti i venerdì di luglio e agosto - 8 punti - tutti i mercoledì e venerdì di luglio e agosto - 10 punti</p>	<i>È possibile <u>indicare solo 1 scelta</u></i>	5 8 10	10	T
E	<p>Sistemazione della zona dehors e cabine della SLA, quale miglioramento del servizio offerto, da effettuarsi e concludersi entro il 30 luglio del primo anno di gestione (a cui seguirà sopralluogo di verifica), le cui spese sono a carico dell’offerente: - scrostamento e pitturazione delle scale di accesso alla SLA - pitturazione struttura dei dehors - scrostamento e pitturazione delle parti murarie all’interno di almeno n. 5 cabine/wc/spogliatoio/doccia - scrostamento e pitturazione all’esterno delle strutture murarie</p>	<i>indicare la/e scelta</i>	5 5 5 5	20	T

F	Sistemazione della zona docce della spiaggia libera di levante quale miglioramento del servizio offerto, da effettuarsi e concludersi entro il 30 luglio del primo anno di gestione (a cui seguirà sopralluogo di verifica), le cui spese sono a carico dell'offerente: - fornitura e posa di nuova pavimentazione delle docce - scrostamento e pitturazione delle pareti murarie della zona delle docce - fornitura e posizionamento di uno o più fari, con accensione con fotocellula, che illumini sotto l'area sotto la passeggiata zona dalle docce verso levante	<i>indicare la/e scelta</i>			
			5	15	T
			5		
			5		
PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE				70	

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Nell'offerta tecnica, a pena di esclusione, non deve essere presente alcuna valutazione economica dei servizi proposti. In sede di offerta devono risultare le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici che compongono l'eventuale raggruppamento.

Il concorrente può individuare specificatamente le parti dell'offerta tecnica che in ragione di segreti tecnici e/o commerciali ritiene di non divulgare agli altri concorrenti. L'eventuale diniego deve essere comprovato e motivato. La suddetta individuazione è necessaria a garantire, in caso di accesso agli atti, il rispetto delle tempistiche di cui all'art. 35 del D.Lgs. 36/2023, e sarà valutata dalla Stazione appaltante. **La mancata individuazione delle parti riservate comporta l'autorizzazione alla stazione appaltante a consentire, fatte le opportune valutazioni, l'ostensione dell'intera offerta tecnica.**

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, se presenti, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

I punteggi assegnati per ciascun elemento, di ogni TIPO (D, Q, T), verranno sommati al fine di raggiungere un punteggio complessivo. **Il punteggio complessivo da attribuire all'operatore economico verrà pertanto calcolato applicando la seguente formula:**

$$P_{TOT} = \Sigma (P_{n_{el-1}} ; P_{n_{el-n}})$$

→ P_{TOT} = punteggio complessivo OE
→ Σ = sommatoria di tutti punteggi (P_n di tipo D, Q, T)
→ P_n = punteggio attribuito all'OE per ciascun elemento della tabella (el-1, el-2, el-3...el-n)

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è presentata secondo le modalità di cui al paragrafo 13.1.

Nell'offerta economica devono essere indicati, a pena d'esclusione:

- i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 36/2023;

- l'ammontare della voce di costo relativa alla manodopera, secondo quanto disposto dall'art. 41, comma 13 e comma 14, del D.Lgs. 36/2023.

L'offerta economica presentata deve intendersi comprensiva di ogni miglioria e servizi aggiuntivi e/o integrazione presentata in sede di offerta tecnica, per l'intera durata dell'appalto.

I concorrenti, nel formulare le offerte economiche, devono considerare tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sulla prestazione. Per la valutazione dell'offerta economica la commissione assegnerà a ciascuna offerta un punteggio in base al criterio della proporzionalità inversa (INTERDIPENDENTE), ovvero al rialzo (in funzione del prezzo/canone):

$$PE = PE_{\max} \times (P_{\min} / P)$$

- PE: punteggio attribuito all'offerta economica dell'OE
- P_{max}: massimo punteggio attribuibile
- P_{min}: prezzo più basso tra quelli offerti in gara
- P: Prezzo (Valore) offerto dal concorrente

18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: *aggregativo- compensatore*.

Il punteggio di ciascuna offerta è dato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti per ciascun criterio, inclusi i punteggi tabellari.

Il punteggio relativo all'offerta tecnica sarà sommato al punteggio relativo all'offerta economica al fine dell'individuazione della migliore offerta, così determinato:

$$PTOT = PT + PE$$

- a) PT = somma dei punti attribuiti all'Offerta Tecnica;
- b) PE = somma dei punti attribuiti all'Offerta Economica.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari in n. 3 membri, scelti sulla base della competenza nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Bandi, Appalti e Servizi – Stazione unica appaltante" nella pagina dedicata all'appalto in oggetto.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo alle **ore 09.00 del giorno 16 maggio 2025.**

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Su delega del Comune Convenzionato, il funzionario della SUA.SV, sulla base delle disposizioni organizzative contenute nel regolamento della Stazione appaltante, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'eventuale offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- 1) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- 2) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- 3) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.
- 4) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice procede in seduta riservata all'apertura delle offerte tecniche presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente Disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma. La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato nel Disciplinare.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al Disciplinare:

- (a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- (b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Al termine della valutazione della relazione tecnica, con apposito Avviso su SINTEL la commissione giudicatrice procede in seduta pubblica all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente Disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 2 giorni.

La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nell'ipotesi in cui l'offerta del miglior offerente risulti anomala il Presidente della Commissione di gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al RUP, il quale, per il tramite della SUA.SV, procederà a richiedere le necessarie spiegazioni. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, sempre per il tramite della SUA.SV, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esamina e valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad

individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Dell'esito di tale verifica verrà data comunicazione diretta a tutti i concorrenti mediante apposito avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della Provincia di Savona.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. Si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione. Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP del Comune aggiudicatario procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta a cura del RUP del Comune aggiudicatario, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC ed ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Trattandosi di appalto di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria non si applicano, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori di cui all'art. 18 commi 3-4 del medesimo Decreto. Il contratto è stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice. A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare **tutte le garanzie e le cauzioni**, da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice, dall'art. 10 del presente disciplinare e dall'articolo 14 del capitolato.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario, ciò può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. Il contratto è stipulato secondo le modalità individuate dall'articolo 18 del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione appaltante:

- (1) gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- (2) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- (3) ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento della Stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito istituzionale.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

In caso di malfunzionamento della piattaforma o indisponibilità della stessa, l'accesso agli atti è comunque garantito dalla Stazione appaltante previa formale richiesta da inoltrarsi a mezzo pec all'indirizzo sua.sv@pec.provincia.savona.it

La Stazione Unica Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto d'accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cosiddetto difensivo, lo stesso sarà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza e di segretezza tecnico/commerciale.

In carenza della dichiarazione adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 35, comma 5 del Codice e/o qualora ne ravvisi le condizioni, la Stazione appaltante accoglierà la richiesta di accesso agli atti senza effettuare la notifica al concorrente controinteressato.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria.

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria del Foro di Savona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell’apposita scheda informativa (**allegato A**) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare.

Il Responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente e Patrimonio del Comune di Laigueglia	Il Funzionario Amministrativo della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona
Arch. Cinzia Cadei	Dott.ssa Alice Tunesi

Informativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679)

Ai sensi del “Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “GDPR”), il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dell'interessato. **La presente informativa è destinata a coloro che presentano istanza di partecipazione e offerte per le gare d'appalto bandite dalla Provincia di Savona e dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona, SUA-SV.**

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), si informa che:

- Il conferimento dei dati alla Provincia di Savona (Titolare del trattamento) è obbligatorio per il corretto espletamento delle procedure e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l'esclusione dalle medesime.
- La base legale per il Trattamento dei suoi dati personali per le finalità sopra indicate è l'articolo 6, paragrafo 1, lettere b), c), e) del GDPR.
- Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporti sia elettronici sia cartacei. I dati personali saranno trattati per tutto il tempo connesso alla gestione del procedimento di gara e per le fasi dell'appalto. Successivamente i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
- Possono venire a conoscenza dei dati il Segretario/Direttore Generale, i Dirigenti nonché le altre persone fisiche opportunamente nominate come soggetti autorizzati dal Titolare del trattamento.
- I dati saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici, e delle altre disposizioni in materia.
- I dati di cui ai precedenti commi possono essere gestiti da soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione delle informazioni strumentali allo svolgimento della procedura di gara e possono essere comunicati ad altre Pubbliche amministrazioni per l'accertamento delle dichiarazioni rese dal candidato ex D.P.R. n. 445/2000. I dati non saranno diffusi.
- I dati non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali, salvo che ciò sia necessario per adempiere ad un obbligo di legge o di regolamento ovvero per motivi di interesse pubblico. In ogni caso l'eventuale trasferimento verso Paesi terzi sarà effettuato nel rispetto delle previsioni normative di cui agli articoli 44-49 Regolamento UE 2016/679.

Diritti dell'interessato

È possibile esercitare nei confronti del Titolare del trattamento il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento 2016/679, tra i quali sono compresi il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge, il diritto di opporsi in tutto o in parte, al loro trattamento nonché di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Modalità di esercizio dei diritti

I soggetti interessati potranno in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una email, un fax o una raccomandata a.r. all'indirizzo del Titolare, nella persona del suo legale rappresentante (Presidente della Provincia, Via Sormano 12, 17100 Savona, segreteria.presidenza@provincia.savona.it), oppure contattando il Responsabile per la protezione dei dati personali nella persona dell'Avv. Massimo Ramello all'indirizzo di posta elettronica provincia.savona@gdpr.nelcomune.it ovvero posta elettronica certificata dpo@pec.gdpr.nelcomune.it.

Titolare, responsabile e autorizzati

Il Titolare del trattamento è la Provincia di Savona, con sede in Savona, Via Sormano n. 12, indirizzo PEC: protocollo@pec.provincia.savona.it. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento e dei soggetti autorizzati è pubblicato sul sito internet della Provincia www.provincia.savona.it.